

ISTITUTI DEFLATTIVI

I principi generali del ravvedimento operoso

di **Dottryna**



Il ravvedimento operoso è un istituto di carattere generale che garantisce la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Istituti deflattivi*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza i principi generali dell'istituto.

L'istituto del "ravvedimento operoso" consente all'autore (ed ai soggetti solidalmente obbligati) di rimediare **spontaneamente** alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni amministrative, la cui entità è modulata in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento ([articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#)).

Per la **regolarizzazione della violazione**, il contribuente (o sostituto d'imposta) deve:

- effettuare il **versamento delle imposte o ritenute dovute**, delle **sanzioni** previste per la specifica violazione nonché dei relativi **interessi legali**;
- **presentare la dichiarazione** ove fosse stata omessa;
- inviare un'eventuale **dichiarazione sostitutiva** di quella precedentemente presentata.

Per il perfezionamento del ravvedimento è necessario, oltre alla **rimozione della condotta** costituente la violazione, il **pagamento della sanzione** nella misura ridotta spettante, nonché del **tributo** o della differenza (quando dovuti) e degli **interessi moratori** calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera secondo le vigenti disposizioni. Il versamento delle somme (che può avvenire anche in maniera frazionata – vedi *infra*) deve riguardare la **totalità degli importi dovuti**, posto che un versamento parziale (di imposte, sanzioni o interessi) determina la decadenza dall'istituto ([Cassazione, Ordinanze del 9 giugno 2011, n. 12661](#) e [del 12 marzo 2015, n. 5022](#)).

La modulazione delle sanzioni dovute **dipende dai tempi entro i quali avviene la regolarizzazione** in ossequio al cd. "*principio di gradualità decrescente del trattamento premiale*" (cfr. [circolare AdE 23/E/2015](#)), in base al quale minore è il lasso temporale tra errore e correzione, maggiore è la riduzione sanzionatoria applicabile al contribuente.

Nello specifico ([articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#)) la sanzione, **rispetto al minimo applicabile**, è quindi ridotta a:

- ([lettera a](#)) **un decimo**, nei casi di **mancato pagamento del tributo o di un acconto**, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni** dalla data della sua commissione;
- ([lettera a-bis](#)) **un nono**, se la regolarizzazione delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro **novanta giorni** dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- ([lettera b](#)) **un ottavo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il **termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore**;
- ([lettera b-bis](#)) **un settimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine **per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando **non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni** dall'omissione o dall'errore;
- ([lettera b-ter](#)) **un sesto**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando **non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni** dall'omissione o dall'errore;
- ([lettera b-quater](#)) **un quinto**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la constatazione della violazione** ai sensi dell'**articolo 24, della L. 4/1929 (PVC)**. Per espressa previsione normativa si devono comunque ritenere **escluse** le contestazioni elevate; i) a fronte della mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali o dei documenti di trasporto ovvero della loro emissione per importi inferiori rispetto a quelli reali ([articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#)); ii) a fronte dell'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali ([articolo 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#));
- ([lettera c](#)) **un decimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a novanta giorni** ovvero ad un decimo di quella minima prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di Iva, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Seminario di specializzazione

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)